

29 ottobre 2024



Importazione di prodotti chimici

L'evoluzione dei controlli in dogana
dal progetto REACH e CLP 2021-23 al REF-12

Relatore: dott. Ilario Pons



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento REACH

Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

Il Regolamento REACH (acronimo di “*Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals*”, ossia registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) ha previsto la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nell’Unione europea in quantità maggiori di una tonnellata all’anno.

È stato adottato per migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche.

Le sostanze non registrate non possono essere importate, commercializzate o utilizzate.

Se i rischi legati all’utilizzo di una determinata sostanza non possono essere gestiti, le autorità possono limitare in vari modi l’uso delle sostanze. Nel lungo termine le sostanze più pericolose devono essere sostituite con altre meno pericolose.

Riguarda la maggior parte degli operatori economici, in quanto è applicato a tutte le sostanze chimiche, sia quelle impiegate nei processi industriali sia quelle utilizzate dai consumatori quali, ad esempio: prodotti per la pulizia, vernici, e le sostanze chimiche presenti in articoli quali vestiti, mobili ed elettrodomestici.


Regolamento REACH

Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

ECHA

Con l'introduzione del regolamento REACH fu istituita l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA, acronimo di *European CHemicals Agency*), avente sede a Helsinki.

L'Agenzia è al centro del sistema normativo delle sostanze chimiche nell'Unione europea, garantendo la gestione di tutti gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi legati all'attuazione del regolamento REACH. Svolge un ruolo di coordinamento tecnico scientifico delle attività previste dal regolamento.



Regolamento REACH

Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

REGISTRAZIONE

Articolo 5 - Commercializzazione solo previa disponibilità dei dati (*«no data, no market»*)
(...) le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo non sono fabbricate nella Comunità (Unione) o immesse sul mercato (importate) a meno che siano state registrate, (...).

La registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di un fascicolo contenente le informazioni sulle caratteristiche chimiche e fisiche della stessa.

Attraverso la registrazione vengono conosciuti l'identità del fabbricante, la sostanza prodotta, gli usi e le relative istruzioni per un uso sicuro della stessa.

Uno dei compiti principali è dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è l'informazione sulle sostanze chimiche e sul regolamento REACH. A tal fine è di libera consultazione, collegandosi all'indirizzo <https://chem.echa.europa.eu/> la nuova banca dati pubblica ECHA CHEM.

Regolamento REACH

Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

VALUTAZIONE

La scelta rispetto a quali sostanze sottoporre al processo di valutazione è effettuata in base alle caratteristiche di pericolo, alla prevedibile esposizione del consumatore o dell'ambiente e al tonnellaggio complessivo.

Il processo di valutazione viene effettuato:

- da parte dell'ECHA, al fine di verificare che quanto presentato nei fascicoli di registrazione contenga le informazioni sulle sostanze chimiche previste dalla legislazione;
- degli Stati membri, relativamente alle informazioni presentate, al fine di verificare se i rischi di ciascuna sostanza per la salute umana e l'ambiente siano adeguatamente controllati.

Al termine della valutazione la sostanza può essere sottoposta a ulteriori misure di gestione del rischio o, in caso sia ritenuto necessario, alle procedure di autorizzazione o di restrizione. ECHA valuta le proposte di sperimentazione presentate dalle imprese, anche al fine di evitare test che richiedano l'utilizzo di animali vertebrati.

Regolamento REACH

Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

AUTORIZZAZIONE

TITOLO VII - Regolamento REACH

CAPO 1 – Obbligo d'autorizzazione

Articolo 56 «Un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall'immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall'utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa nell'allegato XIV, salvo qualora (...) l'uso o gli usi di tale sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un miscela o incorporata in un articolo, per i quali la sostanza è immessa sul mercato o per i quali egli stesso la utilizza siano stati autorizzati (...)»

All'obbligo di autorizzazione, delle sostanze SVHA (*Substances of Very High Concern*) «estremamente preoccupanti», sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o sostanze che destano un livello di preoccupazione equivalente, sono previste alcune importanti esenzioni.

Regolamento REACH

Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

Per le importazioni di sostanze chimiche, importanti esenzioni all'obbligo di autorizzazione riguardano:

- sostanze intermedie isolate in sito e le sostanze intermedie isolate trasportate – Art. 2, comma 8, lettera b);
- sostanze utilizzate nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo scientifico– Art. 56, comma 3;
- in medicinali per uso umano o veterinario – Art. 2, comma 5, lettera a);
- altri usi particolari – Art. 56, comma 4:
 - lettera a) – usi in prodotti fitosanitari;
 - lettera b) – usi in prodotti biocidi;
 - lettera c) – uso come carburanti;
 - lettera d) – usi come combustibili.

Regolamento REACH

Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

SANZIONI

Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133 *Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006*

Art. 14

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV al di fuori dei casi di cui all'articolo 56 del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.
2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1, soggiace l'utilizzatore a valle che non ottempera a quanto previsto dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento. *Ossia che l'utilizzo che viene fatto non sia conforme alle condizioni previste dall'autorizzazione rilasciata per tale uso ad un attore situato a monte della catena d'approvvigionamento.*

Regolamento REACH

Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

RESTRIZIONE

TITOLO VIII - Regolamento REACH

Restrizioni relative alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze pericolose, miscele e articoli.

Articolo 67, comma 1

«Una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, per la quale l'allegato XVII prevede una restrizione non è fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione. Questa disposizione non si applica alla fabbricazione, all'ammissione sul mercato e all'uso di una sostanza nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo scientifici. L'allegato XVII specifica se la restrizione non si applica ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, nonché il quantitativo massimo soggetto ad esenzione.»

Le restrizioni sono misure di portata generale che riguardano sostanze che presentano pericoli specifici.

Regolamento REACH

Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

SANZIONI

Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133 *Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006*

Art. 16

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

Regolamento REACH

Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

SOGGETTI COINVOLTI

Relativamente ai controlli delle operazioni di importazione di sostanze chimiche, il regolamento REACH riguarda:

- Importatori, di singole sostanze, miscele, intermedi o prodotti finiti quali, ad esempio, articoli in plastica, capi di vestiario, mobili.
- Fabbricanti, di prodotti chimici, per uso proprio o per fornirli ad altri soggetti.
- Imprese stabilite al di fuori dell'UE, non vincolate dagli obblighi del regolamento REACH, anche qualora esportino i loro prodotti nel territorio doganale dell'Unione europea; gli obblighi derivanti dal regolamento REACH, quale la registrazione, ricadono sugli importatori stabiliti nell'Unione Europea o sul rappresentante esclusivo, stabilito nell'Unione Europea, di un fabbricante non-UE.
- Utilizzatori a valle, destinatari finali delle merci, che utilizzano una qualsiasi sostanza chimica nella propria attività industriale o professionale.

REGOLAMENTO CLP

Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

CLP

Il Regolamento (CE) n.1272/2008 c.d. regolamento CLP (*Classification, Labelling and Packaging*) richiede ai fabbricanti, agli importatori o agli utilizzatori a valle di sostanze o di miscele di classificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose in modo adeguato prima della loro immissione sul mercato, garantendo in tal modo che i pericoli presentati dalle sostanze chimiche siano chiaramente comunicati ai lavoratori e ai consumatori nell'Unione europea.



REGOLAMENTO CLP

Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

CONTENUTO DELLE ETICHETTATURE

TITOLO III - Regolamento CLP

Per effetto delle disposizioni del regolamento CLP le sostanze chimiche importate nell'Unione Europea, devono recare nelle etichettature gli elementi elencati all'Articolo 17, comma 1, fra cui

- a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori; *«fornitore: ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela».*
- b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
- c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18; (fra cui, CAS, nomenclatura IUPAC, nome commerciale);
- d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19; (ossia i pittogrammi di cui all'allegato V);
- (...)

REGOLAMENTO CLP

Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

INDICAZIONI IN LINGUA ITALIANA

L'Articolo 17, comma 2 del regolamento CLP precisa che:

L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.

I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

Regolamento (UE) 2019/1020

vigilanza del mercato e conformità dei prodotti

Regolamento (UE) 2019/1020

Sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti

OBIETTIVO

- Il regolamento ha come obiettivo il migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione, per garantire che nel mercato unico siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, della sicurezza pubblica nonché di qualsivoglia altro interesse pubblico protetto da tale normativa.
- Stabilisce le norme e le procedure per gli operatori economici con riguardo ai prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione e istituisce un quadro di riferimento per la cooperazione con gli operatori economici.
- Il regolamento fornisce un quadro per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.

Regolamento (UE) 2019/1020

Sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti

COMPITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Capo II – Art. 4

Per immettere sul mercato un prodotto soggetto alla normativa di armonizzazione della Unione Europea deve esistere un operatore economico stabilito nell'Unione che è responsabile di detto prodotto.

Per operatore economico si intende:

- a) il fabbricante stabilito nell'Unione;
- b) un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell'Unione;
- c) un rappresentante autorizzato che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per svolgere i suoi compiti;
- d) un fornitore di servizi di logistica stabilito nell'Unione (*qualora non vi sia nessuno dei soggetti di cui ai punti a, b, c*).

Regolamento (UE) 2019/1020

Sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti

COMPITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Capo II – Art. 4, comma 3

L'operatore economico svolge i compiti seguenti:

- a) verifica la redazione della dichiarazione UE di conformità o della dichiarazione di prestazione e della documentazione tecnica, tiene la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo prescritto;
- b) a seguito della richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, fornisce le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile;
- c) qualora abbia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio, informa al riguardo le autorità di vigilanza del mercato;
- d) coopera con le autorità di vigilanza del mercato, garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione.

Regolamento (UE) 2019/1020

Sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti

RUOLO DELLE DOGANE

Capo VII – Art. 25

Le autorità doganali devono essere incaricate dallo stato membro quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.

In Italia con il Decreto Legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 «*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020*» all'Art. 4, comma 1: «*L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza sono designate, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione Europea*».

L'Autorità di controllo qualora abbia motivo di ritenere che i prodotti provenienti da un paese terzo non siano conformi al diritto dell'Unione applicabile o comportino un rischio, informa immediatamente l'Autorità competente.



Regolamento (UE) 2019/1020

Sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti

AUTORITÀ DI VIGILANZA

Capo IV – Art. 10, comma 2, «(...) ogni Stato membro designa una o più autorità di vigilanza del mercato nel proprio territorio (...)»

Con il Decreto Legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, all'Art. 3, comma 1, lettera b), l'Italia ha designato il Ministero della Salute come autorità di vigilanza del mercato competente per:

1. Giocattoli.
2. Aerosol.
3. Sostanze chimiche.
4. Emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
5. Detergenti.
6. Sostanze e miscele.
7. Prodotti cosmetici.
8. Biocidi.
9. Prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.
10. Dispositivi medici.
11. Dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Regolamento (UE) 2019/1020

Sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti

CONTROLLO DELLE IMPORTAZIONI

Capo VII – Art. 26, 27 e 28

Il regolamento UE 2019/1020 indirizza l'intervento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli definendo modalità e tempistiche dei controlli:

Art. 26 – Sospensione dell'immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica di un prodotto è sospesa quando:

- il prodotto non è accompagnato dalla documentazione prescritta;
- il prodotto non è contrassegnato o etichettato in modo conforme;
- il prodotto reca una marcatura CE falsa o fuorviante;
- il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i dati di contatto, incluso l'indirizzo postale, dell'operatore economico non sono indicati o identificabili;
- per qualsiasi altra ragione, quando vi è motivo di ritenere che il prodotto non è conforme o che presenta un rischio grave per la salute, la sicurezza, l'ambiente o un qualsiasi altro interesse pubblico.

Regolamento (UE) 2019/1020

Sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti

CONTROLLO DELLE IMPORTAZIONI

Capo VII – Art. 26, 27 e 28

Art. 27 – *Immissione in libera pratica*

Un prodotto la cui immissione in libera pratica sia stata sospesa conformemente all'articolo 26 è immesso in libera pratica quando sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità relative a tale immissione ed è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:

- a) nei quattro giorni lavorativi successivi alla sospensione le autorità di vigilanza del mercato (Ministero della Salute) non hanno richiesto alle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1 (ADM), di mantenere la sospensione;
- b) le autorità di vigilanza del mercato (Ministero della Salute) hanno comunicato alle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1 (ADM), la loro approvazione dell'immissione in libera pratica.

L'immissione in libera pratica non è considerata quale prova della conformità al diritto dell'Unione.

Regolamento (UE) 2019/1020

Sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti

CONTROLLO DELLE IMPORTAZIONI

Capo VII – Art. 26, 27 e 28

Art. 28 – *Rifiuto dell'immissione in libera pratica*

Se l'autorità di vigilanza del mercato (Ministero della Salute) conclude che un prodotto comporta un rischio grave, ne vieta l'immissione sul mercato e impone all'autorità di controllo (ADM), di non immetterlo in libera pratica.

Se l'autorità di vigilanza del mercato (Ministero della Salute) conclude che un prodotto non può essere immesso sul mercato in quanto non conforme ne vieta l'immissione sul mercato e impone all'autorità di controllo (ADM), di non immetterlo in libera pratica.

Qualora non sia possibile effettuare misure correttive, relativamente alle non conformità rilevate, l'autorità di vigilanza del mercato può prescrivere:

- di destinare le merci ad un regime doganale diverso dall'immissione in libera pratica (respingimento).
- la distruzione o rendere altrimenti inutilizzabile il prodotto.

I costi di tale provvedimento sono sostenuti dalla persona fisica o giuridica che ha dichiarato il prodotto per la libera pratica.

Regolamento (UE) 2019/1020

Sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti

RECUPERO DEI COSTI

Reg. (UE) 2019/1020, articolo 15

1.

Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità di vigilanza del mercato a recuperare dall'operatore economico interessato la totalità dei costi delle loro attività in relazione ai (...) casi di non conformità.

2.

Tra i costi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono rientrare i costi per la realizzazione di prove, i costi per l'adozione di misure a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 (immissione in libera pratica non autorizzata di prodotti pericolosi o non conformi), e di magazzinaggio e delle attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione sul mercato.



CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

L'EVOLUZIONE DEI CONTROLLI IN DOGANA

Dal progetto REACH e CLP 2021-23 al REF-12

COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

STRUMENTI UTILI

Al fine di dotare gli operatori economici dell'Unione Europea di un utile strumento da poter consultare per la predisposizione delle dichiarazioni di importazione delle sostanze chimiche, la Commissione Europea, direzione generale fiscalità ed unione doganale (DG TAXUD) ha reso disponibile all'indirizzo

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecics/chemicalsubstance_consultation.jsp la banca data ECICS (*European Customs Inventory of Chemical Substances*) con la quale è possibile, inserendo nei corrispondenti campi della pagina di ricerca degli elementi identificativi della sostanza che si intende dichiarare per l'importazione, quali: CAS, Numero EC, il nome IUPAC o commerciale della stessa, ottenere il codice NC della sostanza e altre informazioni utili quali, ad esempio, la presenza o meno della stessa negli allegati XIV o XVII del regolamento REACH.

ECICS Consultation

Ultimo aggiornamento: 24-10-2024

Search for chemical substance information

CAS RN	<input type="text"/>	(ZZZZ999-99-9; wild cards: '_' or '%')
CUS	<input type="text"/>	(9999999-9; wild cards: '_' or '%')
CN code	<input type="text"/>	(9999999999; wild cards: '_' or '%')
EC Number	<input type="text"/>	(999-999-9; wild cards: '_' or '%')
UN Number	<input type="text"/>	(9999; wild cards: '_' or '%')
Name	<input type="text"/>	(wild cards: '_' or '%') in Italian <input type="button" value="v"/>
Nomenclature	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>
InChI	<input type="text"/>	(wild cards: '_' or '%')
InChIKey	<input type="text"/>	(ZZZZZZZZZZZZ-ZZZZZZZZZ-Z; wild cards: '_' or '%')
Characteristic	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>
Choose from list	<input type="text"/>	
Sort order	<input type="text" value="CUS"/>	<input type="button" value="v"/>

L'EVOLUZIONE DEI CONTROLLI IN DOGANA

Dal progetto REACH e CLP 2021-23 al REF-12

CUS	CN code	CAS RN	EC number	UN number	Nomen.	Name
0019735-3	29051100	67-56-1	200-659-6	1230	IUPAC	methanol

[Save as PDF](#)

ECICS product details

CN code	CAS RN	ECHA links	CUS	EC number	ECHA links	UN number
29051100	67-56-1	Infocard URL Brief Profile URL REACH Factsheet(s) URL	0019735-3	200-659-6		1230

InChI code
InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3

Names

Level	Order	Language Code	Nomenclature	Description
+ Name	1	EN	IUPAC	methanol
+ Synonym	1	EN		methyl alcohol

Characteristics
REACH-Annex XVII
REACH-Registered

Regulation Information

Registered in REACH	N/A
Needing a safety datasheet	N/A
Included in CN annex 3	No
Included in CN annex 6	No

Esempio di ricerca effettuata sul portale ECICS per la sostanza «metanolo», utilizzando quale chiave di ricerca il nome italiano della stessa.

Name	<input type="text" value="metanolo"/>	(wild cards: '_' or '%') in	Italian
Nomenclature	<input type="text" value="....."/>		

L'EVOLUZIONE DEI CONTROLLI IN DOGANA

Dal progetto REACH e CLP 2021-23 al REF-12

COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 – *Numero/Codice CUS*

Il numero CUS (*Customs Union and Statistics*) è l'identificativo assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle principali sostanze e preparati chimici.

Il dichiarante può fornire volontariamente tale codice se per le merci da dichiarare non esiste una misura stabilita nella legislazione dell'Unione e pubblicata nella TARIC, ovvero se il fatto di dichiarare questo codice comporta oneri minori rispetto a una descrizione testuale completa del prodotto.

Per le dichiarazioni H1-H6 è inseribile al D.E. 6/13: attualmente è un campo opzionale ma, a regime (la data prevista è il 1° marzo 2027), diventerà obbligatorio per le dichiarazioni di immissione in libera pratica e per le esportazioni (D.E. 18 08 001 000 per il tracciato B1).

In tariffa non tutte le sostanze chimiche hanno un codice tariffario univoco e sotto un codice Taric «altri» possono essere ricomprese numerose sostanze; l'uso del numero/codice CUS quale identificativo, determina:

- un migliore controllo statistico delle operazioni di importazione/esportazione;
- una semplificazione e velocizzazione dei controlli;
- l'immediata identificazione della sostanza, nei casi in cui la stessa sia commerciata con differenti denominazioni chimiche o commerciali.

L'EVOLUZIONE DEI CONTROLLI IN DOGANA

Dal progetto REACH e CLP 2021-23 al REF-12

IMPORTAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA

Nel caso in cui una dichiarazione venga selezionata da circuito doganale di controllo per un controllo documentale (CD) o verifica fisica delle merci (VM), centrale per la valutazione da parte dell'Ufficio delle Dogane della sostanza o della miscela dichiarata all'importazione è la presentazione di una scheda dei dati di sicurezza aggiornata.

Questo documento, compilato secondo le indicazioni contenute all'Art. 31, Allegato II del Regolamento REACH (Reg. (CE) N. 1907/2006), comprende informazioni sulle proprietà e sui pericoli della sostanza o della miscela, istruzioni per la manipolazione, lo smaltimento e il trasporto e misure di pronto soccorso, antincendio e di controllo dell'esposizione.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006			
Handelsname:	Super Sauber 1	Datum des Inkrafttretens:	01.06.2015
Überarbeitet am:	01.06.2015	Ersetzt Version:	9.1
Version:	10.0		
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens			
1.1 Produktidentifikator Super Sauber 1			
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird Relevante identifizierte Verwendungen Spezialreiniger			
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt Hersteller/Lieferant Top Clean Straße/Postfach Hauptstraße 47 Nat.-Kenn./PLZ/Ort DE - 59999 Husterstadt Telefon / Telefax / E-Mail +49 (0) 69 99 / 99 99-0 / +49 (0) 69 99 / 99 99-99 / E-Mail: Sicherheitsdatenblatt@topclean.com			
1.4 Notrufnummer Deutschland: +49 61 31 / 19 24 0 (Giftofon Mainz, 24 h in Deutsch und Englisch) Österreich: +43 1406 43 43 (Gesundheit Österreich GmbH, 24 h)			
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren			
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Flam. Liq. 3; H226 - Eye Dam. 1; H318 - Skin. Irrit. 2; H315			
2.2 Kennzeichnungselemente Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Piktogramm/e und Signalwort des Produkts  Signalwort: Gefahr Gefahrenbestimmende Komponente/n zur Etikettierung (Produktidentifikator/en) (Meylanin, ethoxiliert (12 Eo)) Gefahrenhinweise H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen.			
Sicherheitshinweise F210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.			
Seite : 1 / 10			



CONTROLLI IN COLLABORAZIONE

Progetto REACH CLP – 2021/23

CONTROLLI IN COLLABORAZIONE

Progetto REACH e CLP 2021-2023



Convenzione, di durata biennale, siglata il 5 agosto 2021 da ADM e Ministero della Salute finalizzata a incrementare la collaborazione tra le due amministrazioni per rafforzare i controlli sul rispetto delle registrazioni, autorizzazioni, restrizioni, previste per le sostanze chimiche dal Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) nonché delle corrette etichettature e degli imballaggi di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP).

CONTROLLI IN COLLABORAZIONE

Progetto REACH e CLP 2021-2023 – Implementazione TARIC (*Tariffa doganale d'uso integrata*)

SOSTANZE CHIMICHE SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE – Allegato XIV REACH

Art. 56 Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)

1. Un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall'immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall'utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa nell'allegato XIV, salvo qualora:

a) l'uso o gli usi di tale sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o incorporata in un articolo, per i quali la sostanza è immessa sul mercato o per i quali egli stesso la utilizza siano stati autorizzati a norma degli articoli da 60 a 64; o

b) l'uso o gli usi di tale sostanza, in quanto tale, in quanto componente di una miscela o incorporata in un articolo, per i quali la sostanza è immessa sul mercato o per i quali egli stesso la utilizza, siano stati esentati dall'obbligo d'autorizzazione di cui all'allegato XIV, a norma dell'articolo 58, paragrafo 2; o

(...)

e) nel caso in cui la sostanza sia immessa sul mercato, sia stata rilasciata un'autorizzazione per tale uso all'utilizzatore situato immediatamente a valle.

2. Gli utilizzatori a valle possono utilizzare una sostanza rispondente ai criteri di cui al paragrafo 1 purché l'uso sia conforme alle condizioni previste da un'autorizzazione rilasciata per tale uso ad un attore situato a monte della catena d'approvvigionamento.

CONTROLLI IN COLLABORAZIONE

Progetto REACH e CLP 2021-2023 – Implementazione TARIC (*Tariffa doganale d'uso integrata*)

Codice documento	Descrizione	osservazioni
C073	Autorizzazione REACH, a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006	Documento cartaceo. Indicare il numero di autorizzazione e non di registrazione.
Y105	Esenzione generica dall'autorizzazione REACH (articolo 56 del regolamento (CE) n. 1907/2006)	Attestazione sotto la responsabilità del dichiarante
Y109	Esenzione specifica dall'autorizzazione REACH (usi o categorie di usi esentati elencati all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006)	Attestazione sotto la responsabilità del dichiarante
Y115	Esenzione dall'obbligo di autorizzazione di cui al titolo VII in virtù dell'articolo 2, punti 5 e 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)	Attestazione sotto la responsabilità del dichiarante

Sostanze sottoposte ad autorizzazione

La banca dati TARIC, relativamente alle sostanze chimiche incluse nell'Allegato XIV, per le quali l'immissione sul mercato è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Commissione Europea, è stata integrata con i codici documento riportati in tabella, che devono essere indicati nella dichiarazione doganale.

L'inserimento nella dichiarazione doganale del numero identificativo dell'autorizzazione REACH concessa all'importatore è obbligatoria e consente la più celere verifica del rispetto dei requisiti previsti, accelerando lo sdoganamento delle merci, a vantaggio dei traffici commerciali interessati.

CONTROLLI IN COLLABORAZIONE

Progetto REACH e CLP 2021-2023 – Implementazione TARIC (*Tariffa doganale d'uso integrata*)

Restrizioni relative a talune sostanze pericolose – Allegato XVII REACH

Art. 67 Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)

1. Una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, per la quale l'allegato XVII prevede una restrizione non è fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione. Questa disposizione non si applica alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di una sostanza nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo scientifici.

L'allegato XVII specifica se la restrizione non si applica ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, nonché il quantitativo massimo soggetto ad esenzione.

(...)

CONTROLLI IN COLLABORAZIONE

Progetto REACH e CLP 2021-2023 – Implementazione TARIC (*Tariffa doganale d'uso integrata*)

Codice documento	Descrizione	Osservazioni
Y106	Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006	Attestazione sotto la responsabilità del dichiarante che il prodotto è conforme in quanto rispetta le restrizioni previste.
Y110	Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006	Attestazione sotto la responsabilità del dichiarante che il prodotto è esentato dalle valutazioni di conformità di cui al codice Y106 per motivazioni specifiche di cui all'art. 67 (es: importazione per attività di ricerca e sviluppo scientifico).
Y113	Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)	Attestazione sotto la responsabilità del dichiarante che il prodotto, pur avendo un codice NC a cui sono associate in TARIC le misure in questione, non è compreso nell'elenco di cui all'allegato XVII.

Sostanze sottoposte a restrizione

La banca dati TARIC, relativamente alle sostanze chimiche incluse nell'Allegato XVII, è stata integrata con i codici documento riportati in tabella.

L'operatore doganale, al momento della presentazione della dichiarazione doganale, non è tenuto all'esibizione di un certificato o prova dell'adempimento, ma deve attestare, mediante l'indicazione dei codici documento tipo "Y", sotto la propria responsabilità e a pena di sanzioni previste per dichiarazioni false o mendaci, di avervi provveduto.

CONTROLLI IN COLLABORAZIONE

Controlli in collaborazione presso il porto di Livorno

Intervento del Circuito Doganale di Controllo (CDC)

Il primo impulso per l'effettuazione dei controlli in collaborazione in ambito REACH viene dal circuito doganale di controllo.

Specifici parametri di rischio, gestiti a livello centrale, hanno permesso di selezionare a CD (controllo documentale) o VM (visita merci) dichiarazioni di importazione relative a sostanze ricomprese negli allegati XIV e XVII del regolamento REACH.

In virtù delle particolari merci dichiarate presso l'Ufficio delle Dogane di Livorno, i controlli si sono incentrati sulla richiesta di collaborazione per la verifica della disposizione dell'autorizzazione relativa a sostanze ricomprese nell'allegato XIV di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH, al fine di accertare l'applicabilità dei codici «Y» indicati delle dichiarazioni di importazione.

CONTROLLI IN COLLABORAZIONE

Controlli in collaborazione presso il porto di Livorno

Richiesta per il controllo dell'autorizzazione

Al fine della verifica della disposizione dell'autorizzazione, nello specifico, la verifica dell'applicabilità dell'esenzione «Y» presentata dagli operatori economici relativamente ad una sostanza ricompresa nell'Allegato XIV del Reg. REACH, nei 24 mesi di operatività del progetto sono state avanzate 4 richieste di controlli in collaborazione per la verifica dell'esenzione Y115 (Esenzione dall'obbligo di autorizzazione di cui al titolo VII in virtù dell'articolo 2, p.ti 5 e 8, del Reg. (CE) n. 1907/2006 - REACH) di circa 250.000 Kg di prodotti chimici.

Nei casi sottoposti a controllo presso il porto di Livorno, la sostanza era dichiarata come *«intermedio isolato trasportato»*, esenzione Y115: art. 2, c.8 Reg. REACH *«Le sostanze intermedie isolate in sito e le sostanze intermedie isolate trasportate sono esentate dalle disposizioni:*

- a) del titolo II (REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE), capo 1, ad eccezione degli articoli 8 e 9; - (art.8 «Rappresentante esclusivo di un fabbricante non stabilito nella Comunità: (...) una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, (che) adempie(re), in qualità di rappresentante esclusivo, (a)gli obblighi che spettano agli importatori (...))»*
- b) del titolo VII. – (AUTORIZZAZIONE)*

Per le sostanze intermedie isolate trasportate il fabbricante o l'importatore devono dichiarare di aver ricevuto conferma da parte dell'utilizzatore finale che la sintesi di una o più altre sostanze derivate da tale sostanza intermedia viene effettuata sotto condizioni rigorosamente controllate (Reg. REACH art. 18 c. 4).

CONTROLLI IN COLLABORAZIONE

Controlli in collaborazione presso il porto di Livorno

Richiesta per il controllo dell'autorizzazione – Risultati dei controlli

L'attività di verifica del codice Y115, svolta dalla Azienda USL Toscana Nord Ovest, in sinergia con l'Ufficio delle Dogane di Livorno, ha portato ad avanzare alle società importatrici richieste di documentazione, ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 952/2013 (c.d. Codice Doganale dell'Unione) acquisendo, fra le altre:

- schede di dati di sicurezza;
- dichiarazioni dei rappresentanti esclusivi nell'Unione Europea per il fabbricante;
- dichiarazioni degli utilizzatori finali circa il rispetto, durante il ciclo di utilizzo dell'intermedio isolato trasportato di condizioni rigorosamente controllate.

Acquisita la documentazione richiesta, le verifiche documentali del rispetto delle disposizioni previste dai regolamenti REACH e CLP si sono concluse con esito conforme.

CONTROLLI IN COLLABORAZIONE

Controlli progetto REAC-CLP ambito nazionale

Risultati del progetto

Nei due anni di attività, anche attraverso rilievi analitici effettuati su prodotti presentati all'importazione, nell'ambito delle operazioni di importazione:

- in 557 casi gli uffici doganali hanno attivato le articolazioni REACH di supporto,
- sono state rilevate 164 irregolarità e/o difformità alle prescrizioni dei suddetti regolamenti.

Tasso di difformità: 29%.

Per le sole restrizioni, grazie al supporto dei Laboratori chimici ADM di Napoli e Venezia e di quelli della rete nazionale REACH, è stato possibile rilevare la non conformità di ben 75 partite di prodotti contenenti, oltre i limiti consentiti dalla normativa unionale, metalli pesanti nella bigiotteria, cromo nel cemento e nelle calzature nonché ftalati in diversi prodotti in PVC. Le merci non conformi sono state sottoposte a sequestro ed è stata emessa notizia di reato nei confronti degli operatori.

I risultati raggiunti nel progetto, presentati da ADM alla Commissione Europea, hanno confermato l'elevato livello di sinergia tra amministrazione doganale e sanitaria.



CONTROLLI IN COLLABORAZIONE

Progetto REF-12

CONTROLLI IN COLLABORAZIONE

Progetto *REACH-EN-FORCE* REF-12

NECESSITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI

Nel programma di lavoro per il biennio 2024-2025, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA – *European Chemicals Agency*), ha indicato quale prioritario, l'avvio del progetto, REF-12 che ha ad oggetto l'implementazione dei controlli su sostanze, miscele ed articoli presentati all'importazione all'interno dell'Unione Europea.

Tale necessità discende dall'esperienza maturata grazie ai precedenti progetti avviati in cooperazione con le Autorità doganali degli Stati membri dell'Unione, a seguito dei quali è risultato che la non conformità alle normative unionali sulle sostanze chimiche per le miscele e gli articoli importati è eccezionalmente alta. Il tasso di non conformità per i prodotti è risultato essere pari al:

- 17% (per le restrizioni REACH);
- 64% (per l'etichettatura CLP).

I dati più recenti mostrano che il 23% di tutti i prodotti importati e controllati, quasi un prodotto su quattro, è risultato non conforme alla legislazione unionale in materia di sostanze chimiche.

CONTROLLI IN COLLABORAZIONE

Progetto *REACH-EN-FORCE* REF-12

REF-12

Coordinamento fra ADM - Ministero della Salute e fase operativa

Settembre 2024:

- l'autorità di vigilanza del mercato (Ministero della Salute) e l'autorità incaricata dei controlli (ADM), hanno diramato agli uffici periferici le modalità operative dei controlli;
- sono state individuate le sostanze, miscele, prodotti, per i quali saranno previsti specifici prelievi di campioni da inviare in analisi presso i laboratori di ADM;
- definizione delle modalità di recupero dei costi delle attività di vigilanza effettuate su prodotti risultati non conformi.

Operatività del REF-12 in Italia:

- la precedente convenzione siglata fra Ministero della Salute e ADM ha portato l'Italia ad essere il primo stato membro ad effettuare controlli capillari sulle importazioni di prodotti chimici ricompresi negli allegati XIV e XVII del Regolamento REACH; per il progetto REF-12 è stato scelto di dare immediata continuità allo stesso, pertanto è stato previsto che l'operatività possa essere prorogata a tutto il 2025;
- implementazione dell'analisi dei rischi operata dal circuito doganale di controllo, sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica, immissione in consumo, al fine di selezionarle per il controllo più opportuno (CD, VM o campionamento per successiva analisi).

CONTROLLI IN COLLABORAZIONE

Progetto *REACH-EN-FORCE* REF-12


REF-12

Prospettive future

In prospettiva, grazie all'attuale contesto normativo ed in considerazione dell'elevato tasso di non conformità dei prodotti sinora rilevato (dati ECHA): a livello unionale il tasso di non conformità complessivo è pari al 23%, di cui:

- relativamente al regolamento CLP, il 64% dei prodotti importati sottoposti a controllo è risultato non conforme;
- riguardo le restrizioni, il 17% dei prodotti importati sottoposti a controllo è risultato non conforme;
- dei prodotti risultati non conformi agli obblighi relativi alle restrizioni il 74% delle importazioni provenivano dalla Cina (CN).

In considerazione dei risultati dei precedenti progetti *REACH-EN-FORCE*, le verifiche sulle sostanze, miscele e prodotti che vengono presentate all'importazione all'interno dell'Unione Europea dovrebbero, a regime, entrare nell'ordinario.



CONTROLLI SULLE IMPORTAZIONI – RESTRIZIONI

Novità in materia di microplastiche

CONTROLLI SULLE IMPORTAZIONI – RESTRIZIONI

Novità in materia di microplastiche

Reg. UE 2023/2055 MODIFICHE ALL'ALLEGATO XVII del Reg. Reach (Reg. CE 1907/2006)

Nuove restrizioni per l'immissione in consumo di alcune tipologie di prodotti che contengono microplastiche di polimeri sintetici



Con il regolamento UE 2023/2055, che ha apportato modifiche all'allegato XVII del regolamento CE 1907/2006 (REACH) introducendo, con l'obiettivo di ridurre le emissioni intenzionali di microplastiche a tutela dell'ambiente, la nuova restrizione n.78 concernente l'immissione in consumo di alcune tipologie di prodotti che contengono microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche) non biodegradabili e non solubili e prevedendo specifiche esenzioni e deroghe.

Dal 17 ottobre 2023 è vietato immettere sul mercato microparticelle di polimeri sintetici «sotto forma di sostanze in quanto tali o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso».

CONTROLLI SULLE IMPORTAZIONI – RESTRIZIONI

Novità in materia di microplastiche

GLITTER e glitter in articoli – attenzionati speciali



Il glitter è da considerarsi come sostanza/miscela ai sensi del regolamento REACH, pertanto esso è nell'ambito della restrizione.

Laddove il glitter è parte integrante di un articolo la restrizione non si applica in quanto gli articoli sono fuori campo di applicazione della restrizione. Se il glitter non è parte integrante di un articolo a cui il glitter è apposto la restrizione si applica.

È responsabilità del produttore o importatore UE di un oggetto decidere se tale oggetto debba essere considerato un articolo ai sensi di REACH. Ad oggi è necessario documentare tali decisioni, per facilitare la dimostrazione della conformità al REACH nei confronti dei clienti e delle autorità di controllo.



Grazie per l'attenzione